


ANNO XCI

2018

VOL. XCI - Fasc. 2

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)
amministrazione.rivista@storiadiritto.it

Direzione: direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it

Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Birocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M.R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo, D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletti; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quagliani; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; F. Treggiari; C. Valsecchi; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:
– **Banca Prossima: IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX**



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»

ISSN. 0390.6744

FERDINANDO TREGGIARI

*DEMOCRAZIA E TIRANNIDE: IL LABORATORIO MEDIEVALE
(A PROPOSITO DELLA TRADUZIONE ITALIANA DEI
TRATTATI POLITICI DI BARTOLO DA SASSOFERRATO)*

Durante il tardo Medioevo l'esperienza politica delle città libere del centro-nord d'Italia costituì uno straordinario laboratorio di convivenza civile e di originali dinamiche istituzionali.

La narrazione storiografica otto-novecentesca, che ha contrapposto le virtù di quelle esperienze di governo ai vizi dei poteri signorili che le soppiantarono (in alcuni casi in continuità con il predominio oligarchico che segnò il crepuscolo delle forme di potere cittadino-repubblicano), avrà forse ecceduto in enfasi pedagogica¹, ma ha focalizzato dati storici oggettivi, caratteristici di quella fase della vita civile italiana: il rispetto delle libertà individuali, la promozione e il governo del bene comune (inteso come interesse e prosperità dell'intera *civitas*), l'impero della regola maggioritaria nelle procedure collegiali², la giustizia amministrata sotto l'egida della legalità; non ultima, l'apertura alla partecipazione politica delle classi inferiori, la cui ascesa le 'tirannie' signorili furono chiamate a contenere. Un'ascesa che tra i suoi canali elettivi, oltre all'economia produttiva, aveva scelto e privilegiato la cultura: nell'età d'oro degli *Studia* universitari, che coincide con quella delle 'città-Stato'³, l'*opinio communis* dottrinale sulla prevalenza della *dignitas* del sapere sulla

¹ A. ZORZI, *La questione della tirannide nell'Italia del Trecento*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di A. Zorzi, Roma 2013, pp. 11-36 (pp. 12 ss.). Per la letteratura sulla tirannide v. ivi, pp. 235-252.

² E. RUFFINI, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano* (1927), in Id., *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977, pp. 211-318; G. DE ANGELIS, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*». *Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei Comuni italiani del XII secolo*, in «Reti Medievali Rivista», 12, 2 (2011).

³ M. ASCHERI, *Le città-Stato. Radici del municipalismo e del repubblicanesimo italiani*, Bologna 2006; Id., *Città-Stato: una specificità, un problema culturale*, in «Le carte e la storia», 12 (2006), pp. 7-23; Id., *Beyond the Comune. The italian city-state and the problem of definition*, in *The Medieval World*, ed. by P. Linehan, J.L. Nelson and M. Costambeys, London and New York 2018², pp. 530-548.

nobiltà del sangue aveva anch'essa contribuito a promuovere la partecipazione delle forze popolari alla vita della comunità⁴.

Certo, i Comuni cittadini medievali, che presero forza e autonomia dalla Pace di Costanza (1183) assumendo coralmemente la fisionomia di ordinamenti repubblicani e legalitari, non riescono ad apparire a noi – che abbiamo alle spalle le Rivoluzioni borghesi, le Dichiarazioni dei diritti, le Carte costituzionali ‘liberali’ e ‘sociali’ – come un vero modello di società inclusiva e democratica, dato che il loro telaio costituzionale poggiava pur sempre sulla disuguaglianza degli *status* individuali e corporativi. Tuttavia, non può essere disconosciuto che quel pezzo di storia politica ‘nazionale’ abbia generato valori e pratiche istituzionali, che solo secoli dopo avrebbero ricevuto valorizzazione e traduzione in *standard* di civiltà giuridico-politica. Ho in mente le pagine di Carlo Cattaneo (e, ancor prima, quelle del ginevrino Sismonde de Sismondi), che proprio dall’esperienza delle repubbliche cittadine del Medioevo italiano aveva dipanato il filo rosso che conduceva alle idealità del nostro Risorgimento⁵.

Quell’universo di valori istituzionali era peraltro già nella coscienza e nell’immaginario dei contemporanei. Le pagine trecentesche parlano chiaro: se il regime comunale si fondava sulla partecipazione dei cittadini, sul principio elettivo, sull’alternanza dei governanti e sulla discussione pubblica, quello signorile si nutriva di discrezionalità e di poteri arbitrari e vitalizi⁶. L’antagonismo tra le due opposte visioni della convivenza e del rapporto tra potere e società era irriducibile: da un lato, la libertà esercitata nell’osservanza della legge; dall’altro, l’autorità *legibus*

⁴ F. TREGGIARI, «*Doctoratus est dignitas*»: la lezione di Bartolo, in *Per la storia dell’Università di Perugia*, a cura di F. Treggiari, Bologna 2014, pp. 35-46.

⁵ C. CATTANEO, *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane* [1858], a cura di G.A. Belloni, Firenze 1931. Su questo «prezioso libretto» e sul discorso del 1926 di Arrigo SOLMI (*L’unità fondamentale della storia italiana*, Bologna, Zanichelli, 1927), che probabilmente ne dipende (cfr. A. GRAMSCI, *Il Risorgimento*, Torino 1974, p. 156), v. F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1949, pp. 93-94. Per l’altro riferimento: J.Ch.L. SISMONDE DE SISMONDI, *Storia delle repubbliche italiane*, Torino 1996 [ed. or. London 1932]. Sulla ‘democraticità’ dei regimi comunali duecenteschi cfr. gli Atti della giornata di studi (Prato, 12 ottobre 2005) su *Il governo delle città dell’Italia comunale. Una prima forma di democrazia?*, in «Bollettino Roncioniano», VI (2006), in particolare E. ARTIFONI, *Repubblicanesimo comunale e democrazia moderna (in margine a Giovanni Villani, IV, 10: “Sapere guidare e reggere la nostra repubblica secondo la politica”)*, pp. 21-33 e G. MILANI, *Partecipare al comune: inclusione, esclusione, democrazia*, pp. 35-49.

⁶ A. ZORZI, *La questione della tirannide*, cit., p. 17.

soluta; da un lato il bene comune, dall'altro l'interesse personale; da un lato la legalità, dall'altro l'abuso e la corruzione; da un lato la repubblica, dall'altro la tirannide.

L'antitesi era già talmente incisa nella coscienza e nella lucida immaginazione degli uomini medievali, da fruttare le potenti rappresentazioni iconografiche che tutti conosciamo. La più emblematica delle quali è il ciclo pittorico profano del Buon e del Cattivo Governo (1338-39) approntato da Ambrogio Lorenzetti nella Sala della Pace del palazzo pubblico di Siena, dove si riuniva il collegio governativo dei Nove⁷. Nella gigantesca, impressionante simbologia affrescata dal pittore senese sulle tre pareti di quel palazzo, l'allegoria negativa del malgoverno è incarnata dal Diavolo in trono contornato dai vizi del potere pubblico – Crudeltà, Discordia, Guerra, Frode, Ira, Avarizia – e contrapposta al suo controvalore politico: il *Commune civitatis/bonum commune* (l'identità di sostantivo e aggettivo rende bene l'identificazione tra l'istanza comunitaria e l'interesse generale che il potere pubblico deve perseguire, tra «*bonum commune*» e «*bonum*» del Comune), rappresentato da Sapienza divina, Giustizia (alla cui corda il Comune è legato), Pace, Concordia, Generosità, Virtù cardinali e teologali.

La drastica antitesi semantica dice chiaro che i modi di governo possibili sono due: uno indirizzato al bene comune, l'altro alla tirannide. La traduzione di questa alternativa nel linguaggio del diritto è altrettanto netta: la virtù politica s'identifica con la legalità; il vizio politico con l'arbitrio del potere pubblico. La virtù politica è tutta assorbita da una *maiestas* nuova, che non è più quella del Principe, ma della Legge: della legge, beninteso, in quanto espressione della volontà collegiale, assembleare, 'generale'; della legge, che postula una sovranità diffusa e partecipata. Il vizio politico è tutto nel suo opposto: nell'ingiustizia che deriva dall'illegalità dei contegni abusivi del potere pubblico.

La funzione didascalica di queste rappresentazioni iconografiche era diretta, parlava dalle pareti del palazzo, perché voleva ispirare e guidare

⁷ La letteratura in tema è ricca: si vedano almeno i saggi di R.M. DESSI, *Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva. Indagine sugli affreschi del "Buon Governo"* e di L. PASQUINI, *La rappresentazione del bene comune nell'iconografia medievale*, entrambi nel volume *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*, Spoleto 2012, rispettivamente pp. 89-130 e 489-515; per altra bibliografia cfr. P. COSTA, *Bonum commune e partialitates: il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, ivi, p. 208 s. nt. 50 e 51; e ora M. ASCHERI, *Tirannia/Libertà/Giustizia con una nota su pace e vendetta: un itinerario da Simone Martini ad Ambrogio Lorenzetti*, in «Progressus», IV (2017), pp. 159-166.

verso il giusto la condotta dei governanti nello spazio stesso entro il quale essi assumevano decisioni per la comunità. Una funzione didascalica analoga a quella che nei secoli dell'età moderna svolgeranno i dipinti affissi nelle aule delle corti giudiziarie delle Fiandre, li esposti per ammonire il pubblico dei processi dalle conseguenze dei reati e i giudici dalle conseguenze della loro perniciosissima corruzione: per tutti valga il terrificante *Giudizio di Cambise* di Gérard David (1498), oggi conservato nel Groeningemuseum di Brugge e di recente al centro dell'affascinante mostra intitolata «L'Arte del Diritto»⁸.

La tradizione dottrinale che sosteneva la pratica del *bonum commune* si manteneva nella scia di un pensiero risalente e già più che solido rispetto alla sua rielaborazione e al suo adattamento all'universo politico del Medioevo italiano. Dalla *Politica* di Aristotele e attraverso il filtro di Gregorio Magno, per il quale era già chiaro che tiranno è colui che non governa secondo il diritto («*qui in communi re publica non iure principatur*»), Tommaso d'Aquino, nella seconda metà del Duecento, aveva derivato la nozione di tirannia come potere esercitato non per il bene comune, ma per l'interesse proprio del tiranno; e da questa nozione, ora estesa ad ogni forma di governo, non solo monarchica, aveva tratto il corollario della legittimità del diritto di resistenza, sempre che non andasse a danno della maggioranza. L'abuso del potere, il governo ingiusto e corrotto erano stati dunque additati già da filosofi e teologi a causa della perdita di quelle preziose e condivise virtù civiche, che prendevano forma nel laboratorio del Comune e che le assemblee popolari scolpivano negli Statuti, plastica *agenda* annuale della vita cittadina⁹. Di quelle virtù, nel pieno sviluppo dei governi di Popolo, sono ora i giuristi a farsi tutori.

È Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357/58), apostolo della *civilis sapientia*¹⁰, da quindici anni professore di diritto civile a Perugia, sua

⁸ *The Art of Law: Three Centuries of Justice Depicted*, Tielt, Lannoo Publishers, 2016. Questa mostra ha raccolto in più di cento dipinti di artisti fiamminghi tre secoli (1450-1750) di immagini della giustizia. Il suo séguito è stato la mostra *Call for Justice. Art and Law in the Burgundian Low Countries*, allestita da marzo a giugno 2018 nel Museum Hof van Busleyden di Mechelen. Entrambe le iniziative si devono al prof. Georges Martyn dell'Università di Gent.

⁹ S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanne*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445 (pp. 402, 408, 421).

¹⁰ D. QUAGLIONI, *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli, 1989; F. TREGGIARI, *La laurea del giurista. Le orazioni dottorali*

seconda patria, a focalizzare nel ciclo dei trattati politici pubblicati negli ultimi anni di vita – in particolare nel trittico composto dai trattati sui partiti politici (*de Guelphis et Gebellinis*), sulle forme di governo (*de regimine civitatis*) e sulla tirannide (*de tyranno*): tre testi rimessi ottimamente in luce nel 1983 dalle edizioni di Diego Quaglioni¹¹ – il tema della legalità/illegalità del potere.

Nel trattato sulla tirannide, apice della sua riflessione gius-politica, Bartolo traduce la tradizione filosofico-teologica anti-tirannica in analisi ed immagini giuridiche ben scolpite. Descrive e classifica la fenomenologia delle forme di eversione del potere distinguendo la tirannide *palese*, che può derivare o dalla mancanza o dall'abuso di un legittimo titolo giuridico di esercizio del potere, dalla tirannide *occulta*, tale perché esercizio o di un potere di fatto, non correlato ad alcuna carica, o di un potere 'velato' da una carica a cui nessun potere è congiunto. Il tiranno velato («*qui sub quodam velamine non iure principatur in civitate*») è un originale e suggestivo conio bartoliano, che non tarderà ad essere metabolizzato dal pensiero successivo¹².

Ma Bartolo non si limita a descrivere e classificare: indica anche i rimedi giuridici contro le patologie del potere politico. La sua reazione legalitaria contro i nuovi modi di esercizio del potere dei regimi signorili riecheggia le invettive anti-tiranniche di Dante Alighieri¹³ e confessa l'inclinazione per le forme 'democratiche' di governo realizzate dai regimi di Popolo, a Perugia come in altre città italiane oramai sulla via del tramonto. L'amara riflessione conclusiva sulla naturale tendenza del potere all'arbitrio e all'abuso (il potere, per Bartolo, è sempre esposto alle tentazioni dell'interesse privato, alla corruzione e dunque all'ingiustizia; e l'ingiustizia è negazione dello *ius*, che è disciplina del buono

di Bartolo da Sassoferrato, in *Lauree. Università e gradi accademici in Italia nel medioevo e nella prima età moderna*, a cura di A. Esposito, U. Longo, Bologna 2013, pp. 97-111.

¹¹ D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983.

¹² Non già però dal *De tyranno* (1400) di Coluccio Salutati: cfr. B. PIO, *Il tiranno velato fra teoria politica e realtà storica*, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 95-118 (p. 114); v. pure ID., «*In superbos reges*»: il tirannicidio in Boccaccio e nel pensiero politico del Trecento, in «*Studi Storici*», 58 (2017), pp. 693-718.

¹³ D. QUAGLIONI, «*Quant tyranie sormonte, la justice est perdue*». Alle origini del paradigma giuridico del tiranno, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 37-57 (pp. 48-50).

e dell'equo) lo fa dolorosamente convinto dell'instirpabilità del seme della tirannide, della tentazione perenne alla deviazione egoistica del potere. Nella sua visione, l'imperfezione delle comunità umane è simmetrica alla naturale imperfezione dei corpi:

«Propter quod sciendum est, quod sicut raro reperitur unus homo sanus per omnia, quin in corpore aliquid patiatur defectus; ita raro reperitur aliquod regimen, in quo simpliciter ad bonum publicum attendatur et in quo aliquid tyrannidis non sit. Magis enim esset divinum quam humanum, si illi qui principantur nullo modo commodum proprium, sed communem utilitatem respicerent. Illud tamen dicimus bonum regimen et non tyrannicum, in quo plus prevalet communis utilitas et publica, quam propria regentis; illud vero tyrannicum, in quo propria utilitas plus attenditur».

«Per questo si deve sapere che, come raramente si trova un solo individuo sano sotto ogni punto di vista senza che non accusi qualche difetto fisico, altrettanto raramente si trova un qualche governo che punti esclusivamente al bene comune e nel quale non vi sia un briciolo di tirannide. Sarebbe una cosa più sovranaturale che umana, se quelli che governano mirassero solo all'utilità comune e in nessun modo alla propria utilità. E tuttavia definiamo buon governo e non tirannico quello in cui prevale l'interesse comune e pubblico rispetto a quello privato del governante, tirannico quello in cui predomina il tornaconto personale»¹⁴.

Questo disincanto, però, non scalfisce quello che era divenuto ormai, grazie anche al decisivo apporto della sua intelligenza, il paradigma centrale del discorso politico: la qualità dei governi non può che misurarsi in rapporto alla loro capacità di curare il bene comune¹⁵. È questo il motivo che ispira e domina anche gli altri due trattati politici bartoliani. Quello sulle forme di governo (*de regimine civitatis*) è incardinato anch'esso sull'antitesi fra bene comune e tirannide, i «due grandi *topoi* della pubblicistica medievale»¹⁶. Ognuna delle tre possibili forme di governo – il 'governo a popolo', l'aristocrazia e la monarchia – potrà dirsi adeguata al suo correlativo spazio comunitario (corrispondente a

¹⁴ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Trattato sulla tirannide*, a cura di Dario Razzi, prefazione di Diego Quaglioni, traduzione di Attilio Turrioni, Foligno 2017, pp. 122-125.

¹⁵ E.I. MINEO, *Necessità della tirannide. Governo autoritario e ideologia della comunità nella prima metà del Trecento*, in *Tiranni e tirannide*, cit., pp. 59-75. Per altri aspetti legati ai temi della *concordia civium* e del *bonus status* della città v. F. TREGGIARI, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune*, cit., pp. 265-302.

¹⁶ P. COSTA, *Bonum commune e partialitates*, cit., p. 202.

tre rispettivi e crescenti ordini di grandezza dell'ordinamento) solo se tenderà a perseguire il «*bonum commune*». Ogni corruzione e perversione del potere pubblico, ogni «*malum regimen*» che sacrifichi la «*pax et unio civium*» sarà tirannide, la forma peggiore di dominio, quella che incarna il massimo grado di malvagità («*ultimum gradum malitie*»). Potrà degenerare in tirannide anche il potere esercitato negli ordinamenti retti dal 'Popolo', laddove la «*multitudo*» miri al proprio interesse e «*opprima*» le minoranze di cittadini. Ma il suo converso – la moltitudine che ben governa – incarna probabilmente il regime migliore: non solo perché è più difficile che una massa di governanti si lasci corrompere, rispetto al caso che il potere sia nelle mani di uno solo o di pochi, ma anche perché la forma di governo *ad populum*, ideale per gli ordinamenti minori di 'prima' grandezza (le città medio-piccole), appare la più vocata a garantire il bene comune. Bartolo ha vivo l'esempio della sua Perugia di metà Trecento, «*que isto modo regitur in pace et unitate, crescit et floret, regentes eam secundum vices suas a nullo se custodiunt sed ipsi custodiuntur ab omnibus [...]*» («la quale in codesta maniera è governata in pace e concordia, cresce, fiorisce, i suoi governanti avvicinandosi non sono scortati da nessuno perché sono scortati da tutti [...]»)¹⁷; quella Perugia, i cui statuti punivano con la pena capitale diretta (ossia non posposta, com'era di regola, al mancato assolvimento di una pena pecuniaria, giacché li considerava crimini gravissimi), non solo l'attentato contro la libertà della città e la sua identità politica, ma pure la frode o l'interesse privato nella scelta della magistratura governante¹⁸.

L'antinomia di tirannide e bene comune guida Bartolo anche nel trattare, nel *de Guelphis et Gebellinis*, il tema della legittima esistenza dei partiti politici. Quando una *pars* governi tendendo «*principaliter ad bonum publicum, ut civitas recte et quiete gubernetur*», è lecito che essa si rappresenti sotto il nome di una fazione, se ciò è necessario per opporsi agli avversari e difendere la cosa pubblica. In questo caso, la *pars* che avversi un tale buon governo non sarà mai legittimata a rovesciarlo. Se invece la pratica di governo della *pars* al potere è tirannica, la *pars* avversa che agisca per deporre quel «*regimen pessimum*» sarà legitti-

¹⁷ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Trattato sulle costituzioni politiche. Trattato sui partiti*, a cura di Dario Razzi, prefazione di Diego Quaglioni, traduzione di Attilio Turrioni, Foligno 2018, pp. 24-29, 34-35, 46-47 64-75, 82-83 (= *Trattato sulle costituzioni politiche*).

¹⁸ S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme*, cit., p. 413.

mata a farlo, ma a due condizioni: che il «*recursus ad superiorem*» sia insufficiente allo scopo e che l'azione sia compiuta «*propter utilitatem publicam, ut status civitatis restauretur*»¹⁹. Perché sia legittima, dunque, l'azione antigovernativa non deve mirare a sostituire a tirannide nuova tirannide, ma a restaurare il buono stato della *civitas*. Nella concezione bartoliana il *bonum commune* viene così a coincidere con il *bonum publicum*, giacché l'esigenza di tutelare la *communitas* contro ogni appropriazione particolaristica fa leva sulla forza unificante delle istituzioni, che potrà essere alimentata ora dall'una ora dall'altra parte politica in conflitto. Al cospetto del *bonum publicum* da perseguire, la contrapposizione tra fazioni non è vista come un'antitesi dell'ordine, come una degenerazione dello *status* della *civitas*, ma come una «dinamica interattiva, che, pur svolgendosi sotto il segno dell'inimicizia, tuttavia finisce per produrre effetti 'stabilizzanti'»²⁰, indirizzati a garantire la tenuta costituzionale dell'ordinamento politico²¹ e ad assicurare la legalità del potere pubblico. L'idea che i cittadini si dividano e combattendo tra loro concorrano al bene comune sarà, per la dottrina successiva a Bartolo²² che opera nella montante temperie signorile, un pernicioso paradosso, l'anacronistico retaggio di una cultura politica superata, che avrebbe riservato ad altri e migliori tempi il suo prezioso lascito.

La citazione a due lingue dei passi bartoliani sopra richiamati vuole segnalare che del *de tyranno*, del *de regimine civitatis* e del *de Guelfhis et Gebellinis* circolano oggi opportune e commendevoli versioni italiane con testo latino a fronte, opera a sei mani di un appassionato magistrato di patria sassoferratese, Dario Razzi (curatore), di uno storico del diritto e delle dottrine politiche, nonché ammirevole e rigoroso studioso dell'opera bartoliana, Diego Quaglioni (già editore critico dei tre testi e oggi

¹⁹ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Trattato sulle costituzioni politiche. Trattato sui partiti*, cit., pp. 100-105 (= *Trattato sui partiti*). Cfr. D. QUAGLIONI, *La tirannide nei «tractatus»*, in ID., *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., pp. 29-32.

²⁰ P. COSTA, *Bonum commune e partialitates*, cit., p. 194.

²¹ A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze 2009, pp. 7-41, pp. 38-40.

²² Cfr. M. GENTILE, *Bartolo in pratica: appunti su identità politica e procedura giudiziaria nel ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 18 (2007), pp. 231-251, spec. 247-251.

prefatore delle nuove edizioni) e del latinista Attilio Turrioni (traduttore), già cimentatosi in passato con successo con la lingua dei testi statutari.

La versione italiana dei trattati bartoliani segue di un trentennio la traduzione inglese del *de tyranno* curata a Chicago da Julius Kirshner²³ e giunge quando ormai può dirsi quasi vinta anche da noi la resistenza a tradurre i testi giuridici latini. Non è più un tabù la traducibilità dei testi normativi (sono stati di recente ritradotti in italiano i *Digesta* di Giustiniano); non lo è a maggior ragione la traducibilità dei testi dottrinali. Del resto, la volgarizzazione s'impone: i leggenti-latino in Italia sono sempre meno e l'alfabetizzazione scolastica alla lingua di Cicerone non è più da tempo un fenomeno di massa. La traduzione in italiano di trattati scritti a metà Trecento in medio-latino – e magari 'pensati' dal suo autore in volgare – non costituisce insomma un reato di così tanto lesa maestà. Nessuna ragione impediva in maniera perentoria di compierlo (ovviamente mantenendo a fronte, come è stato ben fatto, il testo delle edizioni Quaglionni del 1983), mentre non pochi motivi lo giustificano e, alla luce del risultato, lo lasciano apprezzare. Tanto più se, come in questo caso, i testi da rendere disponibili ad un pubblico auspicabilmente più esteso contengono riflessioni lucidissime ed appassionate sul vivere organizzato, marcate da un messaggio per nostra fortuna non ancora estinto: quello che invita a sostituire alla volontà di dominio l'ardore per il bene comune.

²³ Il *de tyranno* in traduzione inglese apre i *Readings in Western Civilization*, 5. *The Renaissance*, a cura di E. COCHRANE e J. KIRSHNER, Chicago 1986. Cfr. poi J. KIRSHNER, *Bartolo da Sassoferrato's de tyranno and Sallustio Buonguglielmi's consilium on Niccolò Fortebracci's tyranny in Città di Castello*, in «Mediaeval Studies», 68 (2006), pp. 303-331.

Finito di stampare
per i tipi de «L'Artistica Savigliano»
nel mese di dicembre 2018